

22275 . 21

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Pietro Campanile

Presidente

Marco Vannucci

Consigliere - Rel.

Roberto Amatore

Consigliere

Laura Scalia

Consigliere

Luca Solaini

Consigliere

ha emesso la presente

Oggetto

IMMIGRAZIONE

F.N.

Ud. 16 /04/2021

Cron. R.G.N. 16692/2020

Ca. 22275

ORDINANZA

sul ricorso n. 16692/2020 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in ... (omissis)
presso lo studio dell'avv. (omissis), che lo rappresenta e
difende, per procura speciale estesa in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*;

-intimato-

avverso la sentenza n. 7846/2019 della CORTE DI APPELLO di ROMA
del 16 dicembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16
aprile 2021 dal relatore Marco Vannucci;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza emessa il 16 dicembre 2019 n., la Corte di Appello
di Roma confermò l'ordinanza emessa il 21 maggio 2018 dal Tribunale
di Roma, dispositiva del rigetto delle domande di accertamento dello
status di rifugiato, di concessione di protezione sussidiaria ovvero,
della protezione umanitaria da (omissis) (di nazionalità cinese)
proposte in sede di impugnazione di provvedimento di diniego
adottato in sede amministrativa.

1.1. Questa è la sintesi del racconto fatto dall'appellante, alla base di
dette domande, per come indicato nella sentenza:

ops
1727
2021

W

(omiss) professava in (omissis) la fede cristiana ed era membro membro della chiesa cristiana protestante degli "shouters" e, per questa sola ragione, aveva subito persecuzioni e maltrattamenti nel suo paese di origine; le riunioni di tale chiesa, c.d. "domestica" si svolgevano in maniera segreta, in quanto ritenute illegali dal Governo; in ragione dell'appartenenza a tale chiesa, egli era stato denunciato nel 2014, aveva una perquisizione di polizia nella propria dimora, era stato portato nel Commissariato di polizia ove era stato trattenuto in stato di fermo per quarantotto ore e, dopo maltrattamenti ed insulti, liberato solo previo pagamento di una ingente somma di denaro; nel 2015 egli si era nascosto nella città di (omissis), non essendo più nelle condizioni di sopportare una vita da recluso e di essere oggetto di continuo controllo da parte delle autorità cinesi che, però, avevano continuato a cercarlo e a minacciare la sua famiglia; nello stesso anno, egli aveva deciso di lasciare definitivamente il proprio Paese, affidandosi a un'agenzia di servizi che rilasciava visti turistici per l'estero, alla quale pagava del denaro al fine di evitare controlli; giunto in (omissis) nel maggio del 2015 egli aveva avanzato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Roma.

1.2. La motivazione della sentenza può essere così sintetizzata:

alla luce del contenuto del rapporto informativo acquisito, l'ordinamento della Repubblica popolare cinese prevede (art. 36 Cost.) la libertà di credo religioso (senza disporre "di un rimedio specifico avverso le violazioni di tale libertà"), limitatamente alle sole "attività religiose normali" (il protestantesimo cristiano tra queste), il quale prevede che nessuno possa utilizzare la religione per compiere "attività che disturbino l'ordine pubblico, compromettano la salute dei cittadini o interferiscano con il sistema educativo dello Stato";

l'art. 360 del codice penale punisce con pena da 3 a sette anni di reclusione (nei casi di estrema gravità con pena detentiva minima pari a sette anni) "chiunque partecipi a sette superstiziose e società segrete, o usi la superstizione per violare la legge o i regolamenti amministrative";

in buona sostanza, la libertà di manifestazione della religione "è soggetta a un forte controllo statale";

il " regolamento sugli affari religiosi" in vigore dal mese di febbraio 2018 ribadisce libertà di culto per le sole attività religiose "normali", stabilendo il divieto di attività religiose contrarie all'ordine pubblico; le

diverse religioni sono classificate in tre gruppi dalla dottrina del *triple market* la quale distingue i culti legali che rientrano nel *red market* (di cui fanno parte il cristianesimo cattolico e quello protestante), i culti semi-legali nel c.d. *grey market* comprendente anche le "chiese protestanti domestiche" e le "chiese cattoliche clandestine"; infine rientrano nel *black market* i c.d. "culti maligni";

sempre secondo le informazioni acquisite, le chiese domestiche, "composte da persone che rifiutano di professare la propria fede all'interno delle "associazioni patriottiche religiose"", sono formalmente illegali, in quanto non registrate e sono trattate con una certa tolleranza dallo Stato che, a partire dall'anno 2000, ha ridotto il proprio controllo e "ristretto i divieti prima operanti";

l'esercizio del culto cristiano nell'ambito della chiesa protestante domestica da parte dell'appellante non ha determinato alcuna forma di persecuzione religiosa;

il fatto che un'associazione religiosa non munita di autorizzazione, e dunque segreta, "non può qualificarsi oggetto di persecuzione per il sol fatto che lo stato la persegue anche penalmente";

ogni *associazione* "deve operare in modo trasparente, democratico, riconosciuto e riconoscibile, al fine di comprendere che si tratti di persone che intendano solo riunirsi liberamente, nella specie per manifestare il loro credo; altrimenti, è il modo stesso in cui operano, segreto e clandestino, a non consentire alcun controllo e quindi, a non consentire alcuna tutela";

ogni ordinamento statale "deve poter conoscere le caratteristiche fondamentali di un'associazione, qualunque ne sia lo scopo, poiché nessun ordinamento può consentire, in nome di una mal citata libertà di associazione, che ci associ per scopi che, essendo oscuri, possono essere vietati, in quanto possono minare i principi dello Stato e costituire un pericolo per le persone";

per affermare che "gli aderenti ad un'associazione religiosa cinese siano perseguitati occorre stabilire che essi abbiano inizialmente cercato di rispettare le leggi dello Stato e di operare al loro interno e che, con pretesti o altri mezzi di coazione, la libertà religiosa riconosciuta nella Costituzione sia stata loro di fatto negata, il che nel caso di specie non risulta";

in buona sostanza, "in Cina non risulta siano perseguitati culti che cercano di operare nella legalità, bensì piuttosto culti che cercano di operare nella segretezza";

difettano dunque i presupposti per l'accertamento del diritto allo *status* di rifugiato;

non sussiste neppure il presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, essendosi l'appellante limitato a invocare tale forma di protezione "con riferimento all'impossibilità di professare liberamente la propria fede nel paese di origine, ma omettendo del tutto di prospettare con maggiore specificità un concreto pericolo di trattamenti disumani o di minacce gravi e individuali alla vita o alla persona, che nella specie giustificerebbe la concessione della invocata misura";

il fatto stesso che l'ordinamento cinese persegua, anche penalmente, coloro che operano in maniera clandestina, non è idoneo a configurare un'ipotesi di violenza generalizzata tale da far ritenere che il richiedente, una volta rientrato nel suo paese, possa subire minacce alla propria vita ed incolumità;

in buona sostanza, secondo quanto dichiarato dallo stesso appellante la sua decisione di allontanarsi dalla Cina "è stata dettata più che da fatti persecutori nel vero senso del termine, dalla percezione soggettiva della privazione soggettiva della libertà di professare liberamente il proprio credo religioso";

l'appellante, "rientrando in patria ben potrebbe continuare a professare la propria fede, aderendo ad associazioni religiose registrate in modo da evitare di contrapporsi alle regole interne di quello Stato";

la domanda di protezione umanitaria deve essere valutata alla luce del precetto recato dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, vigente all'epoca di presentazione della domanda;

alla luce del contenuto della narrazione fatta dall'appellante e dei documenti da questi depositati, è da escludere l'esistenza di patologie psichiche e, non vi sono significativi riscontri di una sua effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano, in quanto la frequentazione in Italia di una Chiesa evangelica è sintomatica solo dell'adesione a una fede che è praticabile in altre parti del mondo e il rapporto di lavoro, peraltro di brevissima durata, intrapreso solo dopo quattro

anni dal suo ingresso in Italia, non induce a ritenerlo radicato nel territorio dello Stato.

2. Per la cassazione di tale sentenza ^(omi) ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3 e 8 del d.lgs. n. 251 del 2007 e del d.lgs. n. 25 del 2008 "per mancanza o apparente motivazione", nonché l'omesso di fatto decisivo costituito dalla sua persecuzione in quanto cristiano evangelico appartenente alla chiesa domestica denominata ^(omissis) ^(omissis) (*shouters*).

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello ha omesso di considerare che in Cina è impossibile per gli appartenenti alla chiesa domestica degli *shouters* registrarsi e professare liberamente la propria fede, non essendo tale culto compreso fra le cinque religioni c.d. "normali" perché "non segue la dottrina religiosa di impronta statale, il che vuol dire credere in un Dio che valorizza e mette in primo piano il partito comunista cinese".

Il ricorrente ribadisce poi che il fatto stesso di essere stato denunciato, arrestato e malmenato dalla polizia cinese senza valido motivo o accusa formale, costituisce atto persecutorio a tutti gli effetti e non mera percezione soggettiva di pericolo.

Inoltre, l'attendibilità della dichiarazione di esso ricorrente di pagamento di ingente somma di danaro alla autorità di polizia per essere rimesso in libertà trova significativo riscontro nel contenuto (nel ricorso specificamente riprodotto) della pagina 16 del rapporto esaminato dalla Corte di appello.

2. In secondo luogo egli denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 e 17 del d.lgs. 251 del 2007 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello ha mancato di esaminare o ha fatto cattiva applicazione del citato art. 14, non considerando che

egli, in caso di rimpatrio, potrebbe subire un grave danno. Nel momento in cui lo Stato impedisce di organizzarsi legalmente per professare la propria fede, esso viola gravemente il diritto del soggetto, costituzionalmente garantito, di manifestare liberamente il proprio credo ed il solo fatto che l'ordinamento penale cinese preveda la persecuzione e la condanna per chi è cristiano o fedele in associazioni segrete, è sufficiente per ritenere sussistente il pericolo per esso ricorrente di essere nuovamente arrestato, maltrattato o sottoposto a tortura.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché della violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, egli deduce che la Corte, nel negare la protezione umanitaria, non ha considerato la sua condizione personale di vulnerabilità, le ragioni di fuga dal suo Paese, per il timore di essere nuovamente arrestato, nonché l'impossibilità di manifestare liberamente il proprio credo. Sottolinea come la Corte territoriale abbia omesso di considerare la relazione medica psicologica agli atti della Dott.ssa (omissis) la quale ha diagnosticato in capo al ricorrente un disturbo depressivo seguito alla violenza subita.

4. Il primo motivo è parzialmente fondato, nella parte in cui con esso si denuncia, non sempre in maniera coerente e specifica, la violazione della disciplina legale relativa allo *status* di rifugiato riscontrabile nella sentenza impugnata (è appena il caso di evidenziare l'insussistenza del denunciato vizio di omesso esame di fatto decisivo, dal momento che la sentenza ha preso in considerazione le informazioni contenute nel rapporto in essa menzionato e che il ricorrente confonde, all'evidenza, esame del fatto e giudizio sullo stesso).

Ai sensi dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (dichiarata esecutiva con legge n. 722 del 1954) e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (ratificato con legge n. 95 del 1970) è rifugiato colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si

trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

Tale definizione è sostanzialmente riprodotta nell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 (recante attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004), che definisce “«rifugiato» il cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”.

Ai fini del riconoscimento di tale *status*, l'art. 3 del citato d.lgs. n. 251, dopo aver previsto l'onere in capo al richiedente di presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, tutti gli elementi e i documenti idonei a motivare la stessa, onera il giudice del dovere di valutare ai fini decisori non solo le specificità della vicenda raccontata dall'interessato ma anche altre circostanze (in particolare, nel comma 5, si legge: “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.”

I medesimi precetti sono contenuti nell'art. 8 del d.lgs. 25 del 2008. La stessa giurisprudenza di legittimità ha spesso ribadito la necessità di tale approfondimento istruttorio; fermo restando l'onere per il richiedente di individuare e allegare i fatti costitutivi del suo vanto (cfr. Cass. n. 13088 del 2019).

Le Sezioni Unite della Corte hanno in particolare chiarito che "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato (...) i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007" (...); "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", tanto da ritenere che debba "ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (così, Cass. S.U. n. 27310 del 2008). Nello specifico è onere del giudice, anche laddove le circostanze e i fatti allegati, a maggior ragione se credibili, non siano suffragati da prove, procedere ad uno scrutinio su criteri legali "tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici" (cfr. Cass. n. 8282 del 2013). Particolare importanza riveste l'analisi della situazione oggettiva presente nel paese d'origine del richiedente che non va valutata in base ad informazioni risalenti e non attuali (cfr. Cass. n. 17576 del 2010; Cass. 13897 del 2019, cit.; Cass. 08819 del 2020).

In tale ordine di concetti, la sentenza impugnata non merita censura avendo valutato i fatti oggetto della narrazione del ricorrente (ritenuta attendibile e veritiera, per quanto di seguito evidenziato) alla luce delle informazioni relative alla situazione dei culti religiosi descritta nel rapporto dalla medesima sentenza (e dallo stesso ricorrente) menzionato.

Il fatto che il ricorrente sia un cristiano evangelico appartenente alla chiesa degli *shouters* è riscontrabile sia dalle sue dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e poi al Tribunale di Roma, sia dalla produzione agli atti di un certificato attestante la sua appartenenza alla Chiesa evangelica di Roma; come accertato in fatto dalla sentenza impugnata.

Alla luce della, implicita (in quanto costituente presupposto di negazione del diritto nel caso concreto) valutazione positiva di attendibilità dei contenuti della narrazione del ricorrente, non appare conforme a diritto la motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare che, essendo la qualifica di rifugiato caratterizzata anzitutto dalla circostanza che il richiedente non può o non vuole fare rientro nel Paese nel quale aveva la propria dimora abituale per il timore di una persecuzione, diventa necessario, ai fini decisori, la correlazione tra la situazione socio-politica e normativa del Paese d'origine e la specifica posizione del ricorrente e il suo serio *timor persecutionis* per l'appartenenza ad un'etnia, ad un'associazione, ad un credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita e, quindi, alla sua personale esposizione al rischio della sua integrità psico-fisica (in questo senso, cfr. Cass. n. 30105 del 2018).

In merito al riconoscimento dello *status* di rifugiato, la Grande Camera della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di statuire quando segue:

"L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

- non è ravvisabile un «atto di persecuzione», nell'accezione di detta norma della direttiva, in qualunque lesione del diritto alla libertà di religione che violi l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- l'esistenza di un atto di persecuzione può risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale libertà, e

- per valutare se una lesione del diritto alla libertà di religione che viola l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa costituire un «atto di persecuzione», le autorità competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell'interessato, se questi, a causa dell'esercizio di tale libertà nel paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguito penalmente, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti indicati all'articolo 6 della direttiva 2004/83.

L'articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d'origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi." (così, CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, Bundesrepublik Deutschland c. altri, in cause riunite C- 71/11 e C-99/11).

Tale precisazione è necessaria dovendo il diritto interno derivato da atto normativo dell'Unione (la direttiva testé menzionata) conformarsi al precetto recato dall'atto costitutivo fonte del diritto dell'Unione per come interpretato dalla Corte di giustizia.

La giurisprudenza di legittimità ha poi specificato che, essendo la qualifica di rifugiato caratterizzata anzitutto dalla circostanza che il richiedente non può o non vuole fare rientro nel Paese nel quale aveva la propria dimora abituale per il timore di una persecuzione, diventa necessario, ai fini decisori, la correlazione tra la situazione socio-politica e normativa del Paese d'origine e la specifica posizione del ricorrente e il suo serio *timor persecutionis* per l'appartenenza ad un'etnia, ad un'associazione, ad un credo politico o religioso, ovvero

in ragione delle proprie tendenze o stili di vita e, quindi, alla sua personale esposizione al rischio della sua integrità psico-fisica (in questo senso, cfr. Cass. n. 30105 del 2018).

Inoltre, va aggiunto che l' art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251 del 2007 indica che "Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine."; cioè costituisce indizio della grave violazione dei diritti umani cui il richiedente sarebbe esposto rientrando in patria, la minaccia ricevuta in passato, la quale fa presumere la violazione futura (cfr. Cass. n. 16201 del 2015).

E' in considerazione dei principi di diritto così riassunti che occorre valutare la conformità agli stessi della statuizione di segno negativo relativa alla domanda principale del ricorrente.

La Corte di appello sembra non tenere presente il fatto che per la chiesa domestica (omissis), di cui il richiedente fa parte, sia nella pratica impossibile registrarsi e operare in maniera trasparente e legale per professare liberamente la propria religione, essendo in Cina liberi di manifestare il proprio credo solo coloro che appartengono alle cinque religioni c.d. "normali" autorizzate dallo Stato; per tutte le altre religioni, ritenute contrarie a quelli che sono i principi fondamentali del governo, vige una disciplina restrittiva volta ad intralciarne la loro stessa esistenza.

Il fatto che tali divieti e limiti siano giustificati da motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, che appaiono in concreto inesistenti in quanto nel rapporto considerato dalla sentenza impugnata non sembra esservi traccia quanto alla chiesa degli *shouters* di alcuna attività diversa dalla organizzazione del culto e la sua professione, configura in buona sostanza una rilevante lesione della libertà religiosa come diritto fondamentale dei singoli "di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume"(art. 19 Cost.).

La circostanza che il richiedente operi nell'ambito di una associazione di culto non registrata per professare il proprio credo e che per tale sola ragione egli venne denunciato, trattenuto in stato di fermo di polizia e malmenato basta a ritenere integrato il presupposto per il riconoscimento dello *status* di rifugiato contenuti nella suddetta nozione: *id est*, il fondato timore di "persecuzione personale e diretta".

Nel caso concreto appare affatto verosimile e serio il timore (fondato su accadimenti oggettivi) del ricorrente di essere vittima nuovamente di atti vessatori, una volta rientrato nel territorio dello Stato di sua origine, per il solo motivo di essere un cristiano evangelico e di praticare il proprio credo, senza che risultino dalla fonte consultata dalla Corte di appello accuse formali all'associazione in discussione relative a fatti diversi dall'esercizio del culto.

L'affermazione che si legge nella sentenza impugnata secondo cui il ricorrente "rientrando in patria ben potrebbe continuare la propria fede, aderendo ad associazioni religiose registrate, in modo da evitare di contrapporsi alle regole interne di quello Stato": si riferisce a decisioni scaturite dal foro interiore della persona, come tali inesigibili da parte di qualunque autorità dello Stato; appare evocare giustificazioni alla base del fenomeno delle conversioni forzate da un credo religioso all'altro, storicamente verificatosi in Europa fino a tempi non lontani; è intrinsecamente irragionevole, alla luce del principio affermato dalla sopra citata sentenza della Corte di giustizia, secondo cui, nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, le autorità (amministrative ovvero giurisdizionali) "non possono ragionevolmente aspettarsi" che il richiedente rinunci, una volta tornato nel Paese di origine, al compimento di atti religiosi che lo esponga a rischio effettivo di persecuzione secondo il culto cui aderisce, previa sua adesione a culto riconosciuto dallo Stato.

In conclusione, l'accoglimento, parziale, del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, si atterrà ai seguenti principi di diritto:

"L'art. 2, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007, nella parte in cui definisce «rifugiato» il cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi religione, si trovi fuori dal

territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, deve essere interpretato nel senso che detto timore deve necessariamente fondarsi: alla luce del contenuto della legislazione dello Stato di origine del richiedente protezione, evidenziante la possibilità concreta di perseguire anche penalmente chi professi un culto non espressamente riconosciuto dallo Stato stesso, in assenza di atti diversi da quelli di esercizio del culto; alla luce di fatti, oggettivamente persecutori (privazione della libertà personale da parte di autorità di polizia protrattasi per un apprezzabile periodo di tempo e cessata solo previo pagamento di danaro) dell'appartenenza della persona a uno di tali culti, univocamente indicanti l'immanente possibilità che gli stessi abbiano a verificarsi nuovamente".

"Alla luce dell'interpretazione data dell'art. 2, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, vincolante l'interpretazione giudiziale della norma interna da quella dell'Unione derivata, nell'esaminare una domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato il giudice non può ragionevolmente aspettarsi che il richiedente, rinunci, una volta tornato nel Paese di origine, al compimento di atti religiosi che lo esponcano a rischio effettivo di persecuzione secondo il culto cui aderisce, previa sua adesione a culto riconosciuto dallo Stato".

gu

5. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri due, aventi per oggetto statuizioni relative a domande subordinate.

6. Al giudice di rinvio è anche rimessa la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 aprile 2021.

Il Presidente
Pietro Campanile

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

M 4-8-2021
Il Cancelliere
Daniela D'ANDREA